



Ordinanza n. 46 del 08-05-2020

**ORDINANZA SINDACALE**

**PROT. 3636 DEL 08/05/2020**

**Vista e richiamata** la precedente ordinanza SINDACALE nr. 28 del 08/04/2020 ;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, con il quale sono state adottate ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore nr. 126 del 26.04.2020 recante ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della l. 23 dicembre 1978 n. 833;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma1;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

**Di modificare e integrare l'ordinanza sindacale nr. 28 del 08/04/2020 prot. 3056 come segue :**

**1) sono sospese nei giorni festivi tutte le attività artigianali di produzione di prodotti alimentari quali a titolo esemplificativo rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, panetterie, pasta all'uovo, pizzerie, le attività commerciali al dettaglio, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie; resta salva la possibilità di effettuare la consegna a domicilio dei propri prodotti fermo restando il rispetto dell'obbligo della chiusura al pubblico dell'ingresso dell'esercizio, la raccolta di ordini tramite piattaforme online o telefonicamente e la consegna nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa.**

**2) l'uso obbligatorio della mascherina protettiva, all'interno degli edifici pubblici , all'interno delle attività che possono restare aperte in base ai DPCM 11 marzo 2020 , 22 marzo 2020 e 26 aprile 2020 nonché all'interno degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e della parafarmacie , sia da parte del personale che dei clienti.**

**DEMANDA**

Agli Agenti di Polizia locale, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio ed in particolare negli esercizi commerciali.

**DA ATTO**

- Che chiunque non osserva il provvedimento di cui al punto 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00 oltre la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 gg;



**COMUNE DI COMUNANZA**  
**Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)**  
**TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835**  
**Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it**

- Che chiunque non osserva il provvedimento di cui al punto 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00;

**AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto

**DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Ascoli Piceno per la sua divulgazione. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.U.R. area vasta 5 di Ascoli Piceno.

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web o comunicati stampa).

Il presente provvedimento ha efficacia dalle ore 00,00 del 09 aprile 2020.

La presente sarà pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune di Comunanza, ove sarà pubblicato per quindici giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 08-05-2020

